



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 39 DEL 10/04/2024

**OGGETTO: ORDINANZA DI RIPRISTINO EX ART. 45 CODICE DELLA NAVIGAZIONE
DI AREA DEMANIALE ABUSIVAMENTE OCCUPATA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
INDENNIZZO EX ART. 8 D.L. 400/1993**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

EDILIZIA, URBANISTICA, DEMANIO

Premesso che con provvedimento emesso dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Campo nell'Elba del 22/07/2021, assunto al protocollo n. 10125, è stata denegata alla Soc. Barbatoja 1961 srl l'estensione ex L. 145/2018 della validità delle concessioni demaniali marittima n. 30/2009 e 31/2009 con contestuale dichiarazione di decadenza ex art. 47 del Codice della Navigazione;

Considerato che la validità del sopracitato provvedimento non è stata sospesa dai tribunali aditi dalla Soc. Barbatoja 1961 srl (Ordinanza TAR n. 543/2021 Reg. Prov. Cau.) e (Ordinanza Consiglio di Stato 5665/2021 Reg. Prov. Cau.);

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 15/12/2023 avente ad oggetto *"Concessioni Demaniali Marittime differimento del termine di scadenza art. 3 comma 3 legge 118/2022 – atto di indirizzo"* con la quale la Giunta Comunale dava atto delle concessioni demaniali marittime vigenti alla data del 05/08/2022 e ne differiva l'efficacia, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della Legge 118/2022, fino al 31/12/2024, dando mandato all'ufficio demanio di predisporre tutti gli atti necessarie e conseguenti volti al differimento al 31/12/2024 delle concessioni elencate in Delibera;

Considerato che le concessioni demaniali marittime n. 30 del 17/12/2009 rep 1949 e 31 del 18/12/2009 rep 1950 non rientrano tra quelle oggetto di differimento al 31/12/2024 di cui alla sopracitata Deliberazione in quanto dichiarate decadute con provvedimento emesso dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Campo nell'Elba del 22/07/2021 protocollo n. 10125;

Preso atto che la Società Barbatoja 1961 srl ha impugnato anti il TAR la Deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 15/12/2023 con richiesta di annullamento della stessa;

Preso atto che con Ordinanza n. 195/2024 il TAR Toscana respingeva l'istanza cautelare riportando testualmente le seguenti motivazioni *"a prescindere dalla nota questione riguardante la necessità di disapplicare le disposizioni nazionali di proroga delle concessioni balneari, rimane comunque certo che l'estensione di durata "ex lege" delle concessioni richiede il permanere, in capo ai concessionari, del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa nonché il rispetto degli obblighi previsti nella concessione e nei relativi disciplinari, con la conseguenza che gli enti competenti sono tenuti a svolgere i controlli su detti presupposti e, se del caso, a dichiarare la decadenza del titolo concessorio, la quale dunque prevale sulla proroga ex lege;*

- nella fattispecie dagli atti di causa sembra risultare che la ricorrente sia venuta meno agli obblighi previsti dalle concessioni e dalle disposizioni di legge avendo realizzato nel tempo diversi abusi edilizi - riconosciuti come effettivamente sussistenti con plurime sentenze di questo T.a.r. (da ultimo con sentenza n. 1039 del 2021) - perpetrati su di un'area ad elevata pericolosità idraulica;

- ciò ha dato luogo alla decadenza pronunciata dal Comune di Campo nell'Elba ai sensi dell'art. 47, lett. b) e lett. f) del codice della navigazione con il sopra citato provvedimento n. 10125 del 27 luglio 2021, con conseguente inapplicabilità della proroga di cui alla L. n. 145 del 2018";

Considerato che l'area ubicata nella frazione di Fetovaia e più precisamente catastalmente identificata al fg. 42 particella demaniale n. 39009 del Comune di Campo

nell'Elba in adiacenza al fosso del canaletto, non è oggetto di concessioni demaniali marittime vigenti;

Visto il verbale di accertamento dell'Area Vigilanza del Comune di Campo nell'Elba del 10/04/2024 prot. 4403 eseguito nella porzione di arenile oggetto delle ex concessioni demaniali n. 30/2009 e 31/2099 precedentemente rilasciata alla Soc. Barbatoja 1961 srl nel quale si relaziona quanto segue:

Nel suddetto luogo è stata accertata la presenza di:

- *Una struttura aperta costituita da pali in legno alti 3 metri e disposti a delimitazione di una superficie di 277,15 metri quadri ed uno scheletro posizionato sulla sabbia, sempre costituito da travi in legno, predisposto probabilmente come base di una possibile pavimentazione;*
- *A circa 2 metri dal fosso si rileva la sistemazione di tubi disposti a ponte con fissati 3 erogatori per doccia di dimensioni 2,75 metri lineari;*
- *A 6 metri dal fosso si evidenzia la presenza di una imhoff in cemento;*
- *Nelle immediate vicinanze anche una gettata di calcestruzzo con superficie di 11 metri quadrati su cui è posizionata una struttura di forma quadrata adibita a bagno con dimensioni 4 metri quadri e sul cui retro è fissata una cassetta contenente interruttori per l'erogazione della corrente elettrica, probabilmente al servizio dell'intera struttura. Su gran parte dell'area sono visibili diversi tubi di corrugato flessibili contenenti cavi elettrici e tubi in plastica per l'erogazione dell'acqua. I piloni di sostegno principali, che sorreggono l'intera struttura aperta, sono inseriti su basi in ferro fissate con bulloni a blocchi visibili di granito che fuoriescono dalla sabbia.*

Dato atto che le opere rilevate sono ubicate nell'area oggetto delle ex concessioni demaniali marittime n. 30/2009 e 31/2009 rilasciate alla Soc. Barbatoja 1961 srl e che le strutture rilevate nel sopralluogo effettuato dall'Area Vigilanza del Comune di Campo nell'Elba il 10/04/2024 risultano essere parte delle opere installate a seguito di comunicazione pervenuta dalla Soc. Barbatoja 1961 srl il 13/04/2022 protocollo n. 5282 e le medesime rilevate durante il sopralluogo effettuato dall'Area di Vigilanza del Comune di Campo nell'Elba acclarato al protocollo n. 588 del 13/01/2023;

Ritenuto per tutto quanto sopra che le opere rilevate si configurino come un'occupazione abusiva di area demaniale marittima da parte della Soc. Barbatoja 1961 srl, sanzionata ai sensi degli articoli 54 e 1161 del Codice della Navigazione;

Preso atto che il sopracitato articolo 54 stabilisce che il contravventore debba rimettere le cose in pristino entro un termine assegnato dall'Ente competente;

Dato atto che l'occupazione senza titolo di aree del demanio marittimo comporta altresì il pagamento di un indennizzo pari al 200% del canone demaniale annuo come previsto dall'art. 8 del D.L 400/1993 convertito con L. 494/1993;

Preso atto che la superficie oggetto di occupazione, così come si rileva dal verbale di accertamento dell'Area Vigilanza del Comune di Campo nell'Elba del 10/04/2024 prot. 4403, è pari a mq 292,15 e che il canone demaniale annuo, qualora fosse legittimata da concessione demaniale, sarebbe stabilito nella misura minima prevista dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2 del 19/12/2023 pari ad € 3.225,50;

Preso atto pertanto che l'importo dell'indennizzo dovuto per l'occupazione *sine-titolo* di area demaniale marittima è pari al suddetto importo maggiorato del duecento per cento e pertanto pari a € 9.679,50 (euro novemilaseicentosettantasei/50);

Preso atto dell'F24 generato dal portale ministeriale per il demanio SID inerente alla pratica di ingiunzione di sgombero ID: 2024T001352;

Visto l'art. 8 del D.L. 400/1993 convertito con legge n. 494/1993;

Vista la legge 241/1990 e ss.mm.ii in materia di procedimento amministrativo;

Visto il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii ed in particolare l'art. 107;

Visto il Codice della Navigazione il relativo Regolamento di esecuzione;

Considerato il conferimento dei compiti amministrativi in materia di Demanio Marittimo:

Art. 105 D. Leg.vo 31/03/1998 n.112;

Art.27, c.3 L.R.T. 01/10/1998, n.88;

Art.5, c.2, D.P.C.M. 12/10/2000;

Ravvisata la propria competenza nell'emanazione del presente provvedimento in forza al Decreto Sindacale n. 4 del 22/02/2023;

Rilevato che non sussiste da parte del sottoscritto conflitto di interesse ex art. 6-bis della L. 241/1990;

per quanto in premessa richiamato

ORDINA
Ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav.

Alla **Soc. Barbatoja 1961 srl** con sede legale a Portoferraio in Via degli Altiforni n. 3 P.iva: 01701940494 entro il termine di **15 (quindici) giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento, la rimozione di tutte le strutture rilevate dall'area vigilanza del Comune di Campo nell'Elba in data 10/04/2024, ubicate in località Fetovaia e più precisamente sulle aree oggetto delle ex concessioni demaniali marittime n. 30/2009 e 31/2009 e consistenti in:

- 1 *Una struttura aperta costituita da pali in legno alti 3 metri e disposti a delimitazione di una superficie di 277,15 metri quadri ed uno scheletro posizionato sulla sabbia, sempre costituito da travi in legno, predisposto probabilmente come base di una possibile pavimentazione;*
- 2 *A circa 2 metri dal fosso si rileva la sistemazione di tubi disposti a ponte con fissati 3 erogatori per doccia di dimensioni 2,75 metri lineari;*
- 3 *A 6 metri dal fosso si evidenzia la presenza di una imhoff in cemento;*
- 4 *Nelle immediate vicinanze anche una gettata di calcestruzzo con superficie di 11 metri quadrati su cui è posizionata una struttura di forma quadrata adibita a bagno con dimensioni 4 metri quadri e sul cui retro è fissata una cassetta contenente interruttori per l'erogazione della corrente elettrica, probabilmente al servizio dell'intera struttura. Su gran parte dell'area sono visibili diversi tubi di corru-*

gato flessibili contenenti cavi elettrici e tubi in plastica per l'erogazione dell'acqua. I piloni di sostegno principali, che sorreggono l'intera struttura aperta, sono inseriti su basi in ferro fissate con bulloni a blocchi visibili di granito che fuoriescono dalla sabbia.

DISPONE

Che in caso di mancato adempimento all'ordine di sgombero, le opere siano rimosse a cura dell'Amministrazione Comunale con conseguente rivalsa delle spese di intervento nei confronti della società Barbatoja 1961 srl.

INGIUNGE

Ai sensi dell'art. 8 del D. L. 400/1993

Alla **Soc. Barbatoja 1961 srl** con sede legale a Portoferraio in Via degli Altiforni n. 3 P.iva: 01701940494, entro il termine di 30 (trenta) giorni, il pagamento dell'indennizzo dovuto all'occupazione *senza titolo* di area demaniale marittima pari ad **€ 9679,50** (euro novemilaseicentoseptantasei/50) come da F24 allegato.

DISPONE ALTRESI'

Che il presente provvedimento sia trasmesso tramite posta certificata alla società Barbatoja 1961 srl ed all'area Vigilanza di questo Ente, alla Capitaneria di Porto di Portoferraio per le verifiche dell'avvenuta ottemperanza del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE

LANCIONI SILVIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)